

## GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2010 addì 23 del mese di dicembre, alle ore 15,30, nella sala delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

- 1) Alessandro Calvelli - Vice Sindaco
- 2) Francesco Casini - Assessore
- 3) Rita Guidetti - “
- 4) Laura Guerrini - “
- 5) Silvia Tacconi - “
- 6) Claudio Tonarelli - “

Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.

Deliberazione n. 136

Oggetto: Contratti di locazione abitativa stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98 - introduzione criteri restrittivi.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO che l'art. 2, comma 4, della Legge 9.12.1998 n. 431 prevede che i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, stessa Legge;

VISTO l'accordo territoriale sulle locazioni abitative stipulato per i Comuni dell'Area Fiorentina in data 16.7.1999 ed il successivo Accordo del 25.11.2004 applicabile anche ai Comuni non più ad alta tensione abitativa, che all'art. 15 rinvia la determinazione del rimborso ICI ad una specifica intesa fra le Organizzazioni Sindacali e le Amministrazioni Comunali;

CONSIDERATO che l'ipotesi di accordo sul rimborso ICI con le Associazioni degli Inquilini e dei Proprietari approvata per i contratti concordati prevedeva un rimborso dell'imposta pagata fino alla concorrenza di € 258,23;

TENUTO CONTO che, in data 28.9.2010, le Amministrazioni Comunali di Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Calenzano, Bagno a Ripoli e Signa hanno richiesto alla Amministrazione Fiorentina di procedere al riesame dell'Accordo territoriale (stipulato dal solo Comune di Firenze con le OO.SS. dei proprietari e degli inquilini nel maggio 2009) e alla revisione degli accordi territoriali sulle locazioni abitative

per aree omogenee in grado di analizzare e rispondere alle esigenze dei territori in quanto appare opportuno e indispensabile che le problematiche “della casa” debbano essere approntate in contesti più ampi rispetto ai confini di ogni singolo Comune;

ATTESO, a fronte di quanto esposto a partire dall’anno 2010, introdurre criteri restrittivi riguardo al beneficio di cui trattasi nell’attesa del riesame degli accordi di cui sopra e nell’incertezza del quadro normativo in materia di mantenimento delle agevolazioni fiscali per i contratti di locazione convenzionati;

TENUTO CONTO inoltre che la contrazione delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalla Regione a sostegno dei canoni di affitto delle fasce più deboli comporterà – nel frattempo – un incremento delle richieste, da sostenere a carico del Bilancio Comunale 2011 con facoltà del Comune di erogare il canone direttamente al locatore (anche tramite l’Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore) in caso di morosità del conduttore;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI i pareri favorevoli del Dirigente Area 3 e del Dirigente Area 1, rispettivamente per la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00;

VISTA altresì l’attestazione di conformità giuridica del Segretario Generale espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, commi 2 e 4 lett. d) del Decreto Legislativo n. 267/00;

Con votazione unanime,

DELIBERA

per quanto esposto i narrativa,

- 1) di prendere atto della nota del 28.9.2010 sulla revisione degli Accordi Territoriali sulle locazioni abitative dei Comuni di Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Calenzano, Bagno a Ripoli e Signa;
- 2) di introdurre a partire dall’anno 2010 – criteri restrittivi al beneficio previsto dalla ipotesi di accordo con le Associazioni degli Inquilini

e dei Proprietari approvata per i contratti concordati, consistente nel rimborso ICI dell'imposta pagata e precisamente:

- a) abitazione locata con contratto registrato a soggetto residente in Bagno a Ripoli utilizzata dallo stesso come abitazione principale;
  - b) esclusione delle categorie catastali di lusso;
  - c) rimborso abbattuto del 50% e fino alla concorrenza massima di € 129,12 per alloggio;
  - d) rimborso a favore dello stesso proprietario fino ad un massimo di due alloggi locati e comunque fino alla concorrenza massima di € 258,23;
- 3) di precisare che eventuali nuove agevolazioni da applicare a favore dei locatori che stipuleranno contratti ai sensi degli accordi territoriali vigenti, da regolarsi comunque attraverso apposita intesa tra le Organizzazioni Sindacali e le Amministrazioni Comunali, saranno disciplinate da separato successivo provvedimento.

Con successiva e separata votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del Decreto Legislativo n. 267/00.

Firmati nell'originale:

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE  
f.to Baldi

IL PRESIDENTE  
f.to Calvelli

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 13 gennaio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

-----  
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 13 gennaio 2011

L'Istruttore Amministrativo  
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 13 gennaio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori